

**DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2017
420/2017/E/EEL**

**INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE VERIFICHE AVVIATE AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL, IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE
DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLE TEMPISTICHE DELLA LORO
EFFETTUAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 giugno 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A e il suo Allegato B (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, 1648/2014 (di seguito: sentenza TAR 1648/2014);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, 1532/2015 (di seguito: sentenza CDS 1532/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, 2457/2016 (di seguito: sentenza CDS 2457/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 333/2016/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il periodo luglio 2012 – settembre 2014 a seguito della sentenza TAR 1648/2014 e della sentenza CDS

1532/2015, nonché, a seguito della sentenza CDS 2457/2016, articolate nelle seguenti modalità:

- è definita una disciplina standard (punto 1 della deliberazione 333/2016/R/eel) applicata a tutti gli utenti del dispacciamento fatto salvo quanto previsto al successivo punto;
- è riconosciuta agli utenti del dispacciamento la facoltà di ottenere, in alternativa alla disciplina standard, il ricalcolo e la conseguente regolazione economica degli sbilanciamenti effettivi sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione 111/06 nella sua formulazione previgente alla adozione della deliberazione 342/2012/R/eel; l'esercizio della facoltà deve essere univoco per tutti gli utenti del dispacciamento riconducibili allo stesso gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (di seguito: raggruppamento UdD per gruppo societario);
- la deliberazione 333/2016/R/eel ha, altresì, previsto delle verifiche circa l'adozione di eventuali condotte volte a trarre profitto da una programmazione non coerente con le finalità del servizio di dispacciamento da attuarsi sulla base delle seguenti disposizioni:
 - le verifiche riguardano un campione di 10 raggruppamenti UdD per gruppo societario che abbiano esercitato la facoltà di cui al precedente alinea e si basano sull'analisi di un semestre all'interno del periodo luglio 2012 – settembre 2014;
 - l'avvio delle verifiche è comunicato a ciascun raggruppamento di utenti del dispacciamento per gruppo societario interessato entro il 30 settembre 2016;
 - gli esiti delle verifiche sono comunicati a ciascun raggruppamento UdD per gruppo societario e a Terna S.p.a. entro 180 giorni dall'avvio;
 - l'Autorità si pronuncia in merito con proprio provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito di cui al punto precedente;
- per i raggruppamenti UdD per gruppo societario per i quali siano riscontrate condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, i corrispettivi di sbilanciamento effettivi di competenza di tutti gli utenti del dispacciamento inclusi nel raggruppamento sono ricalcolati applicando
 - la disciplina standard al semestre oggetto di verifica;
 - le disposizioni di cui alla deliberazione 111/06 nella sua formulazione previgente alla adozione della deliberazione 342/2012/R/eel per tutti gli altri mesi del periodo luglio 2012 – settembre 2014.
- la responsabilità delle verifiche, in termini di notifica dell'avvio e di comunicazione dei relativi esiti, è stata attribuita al Direttore dell'allora Direzione Mercati dell'Autorità che ha provveduto a notificare, nello scorso mese di settembre, l'avvio delle verifiche ai soggetti interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 333/2016/R/eel;
- con effetto dall'1 febbraio 2017 è entrato in operatività il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità, definito, in particolare, dagli Allegati A e B delle deliberazioni 659/2016/A e 21/2017/A;

- il nuovo assetto organizzativo non contempla più la Direzione Mercati, le cui competenze funzionali sono state ripartite tra diverse strutture organizzative di primo livello.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire certezza ed efficienza nell'azione amministrativa, sia opportuno individuare il soggetto responsabile della prosecuzione delle attività di verifica, previste dalla deliberazione 333/2016/R/eel, in coerenza con la nuova riallocazione delle funzioni definita dagli Allegati A e B alle deliberazioni 695/2016/A e 21/2017/A;
- sia, a tal fine, opportuno individuare tale soggetto responsabile nel Direttore della Direzione Mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale, in ragione del fatto che a esso competono, ai sensi dell'articolo 13, lettera f), dell'Allegato A alla deliberazione 659/2016/A gli "*adempimenti connessi con le attività di regolazione, di promozione della concorrenza dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica [...], ivi inclusi i servizi di dispacciamento*";
- sia, altresì, opportuno completare la definizione delle tempistiche di effettuazione delle attività di verifica per garantire agli operatori interessati un arco temporale adeguato ad esercitare i propri diritti nell'ambito del procedimento;
- sia, infine, opportuno prevedere la possibilità per gli utenti del dispacciamento di chiedere la rateizzazione degli importi a conguaglio

DELIBERA

1. di attribuire la responsabilità delle verifiche di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, al Direttore della Direzione Mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale;
2. di rivedere le tempistiche di effettuazione delle verifiche previste dalla deliberazione 333/2016/R/eel nei termini che seguono:
 - a. l'esito delle verifiche è comunicato ai soggetti interessati entro il 20 giugno 2017;
 - b. l'Autorità si pronuncia in merito all'esito delle verifiche entro il 15 settembre 2017, tenendo conto di eventuali memorie presentate dai soggetti entro il 21 luglio 2017;
 - c. Terna comunica agli utenti del dispacciamento le partite economiche sottese ai conguagli entro il 16 ottobre 2017;
3. di prevedere che gli utenti del dispacciamento possano, in alternativa, liquidare le partite economiche di cui al punto 2, lettera c):
 - a. in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2017;

- b. in tre rate con scadenza rispettivamente in data 31 ottobre 2017, 31 dicembre 2017 e 28 febbraio 2018; la richiesta di rateizzazione deve essere inviata a Terna entro il 22 ottobre 2017;
- 4. di prevedere che Terna tenga informata l'Autorità sull'entità delle partite economiche sottese ai conguagli e sulle modalità di liquidazione delle stesse da parte degli utenti di dispacciamento;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni